



Allegati alla deliberazione del C.D.A. n. 41 del 30/11/2011

 <p>Unione di Comuni dei Fenici Comuni di Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, Villaurbana Loc. Gutturu Olias, 09090 Palmas Arborea (OR) Tel. 0783.255214 – Fax 0783.255202 unionedefenici@gmail.com</p>	 <p>Tribunale di Oristano Ministero della Giustizia</p>
--	---

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LGS.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274**

TRA

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano, C.F. 80006230959, dott. Luigi Mastrolilli, giusta la delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 agli atti,

E

L'Unione di Comuni dei Fenici C.F. 01107930958 (i cui Comuni associati sono Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, Villaurbana), nella persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Prof. Ivo Zoncu,

PREMESSO

- che, a norma dell'Art 54 del D.Lgs.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- che ai sensi dell'art. 224-bis del Codice della Strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che, ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità;
- che l'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 emanato ai sensi dell'articolo 54 comma 6 del D.Lgs.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi degli artt. 186 e 187 del nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del D.Lgs.vo 28/08/2000, n. 274";
- che l'Unione di Comuni dei Fenici (di seguito: *Unione*) riconosce l'opportunità di facilitare l'applicazione delle norme di cui sopra e l'interesse a fruire delle prestazioni lavorative, presso i Comuni associati con esclusione dei soggetti di cui all'art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti per i Comuni che lo espliciteranno formalmente all'Unione e al Tribunale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITÀ

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita, in favore della collettività, da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria del circondario di Oristano. Il titolo in ragione del quale il privato presta l'attività suddetta rimane comunque irrilevante per l'Amministrazione.

Art. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

L'Autorità giudiziaria di Oristano, quando deve pronunciare sentenza di condanna che comporti la prestazione di attività lavorativa in favore della collettività, individua la predetta attività tra quelle indicate dall'Unione dei Comuni dei Fenici con separato atto, che costituisce parte integrante della convenzione - per ciascun periodo di riferimento e per tipologia di Persone (Art. 186: *Guida sotto l'influenza dell'alcool*; Art. 187: *Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*) da inserire presso i Comuni associati nei limiti che ciascuno di questi esplicherà formalmente all'Unione e al Tribunale.

L'Autorità giudiziaria di Oristano individua il Comune presso il quale effettuare l'inserimento sulla base della residenza anagrafica del condannato, come verrà formalmente comunicato da ciascun Comune.

Ulteriori informazioni potranno essere concordate in relazione alle problematiche organizzative del Comune per l'intero capitale sociale dell'Ente.

L'autorità giudiziaria, dopo la pronuncia della sentenza contenente prescrizione di attività in favore della collettività, provvede alla trasmissione all'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione:

- a) di copia del dispositivo;
- b) di una scheda di presentazione in cui verrà specificato: il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale della stessa, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture, presso l'Amministrazione interessata;
- e) della dichiarazione scritta di consenso allo svolgimento del lavoro ovvero di copia del verbale d'udienza o di altro procedimento da cui risulti detto consenso;
- d) di esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
- e) del nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena, con il quale l'Ente potrà rapportarsi per le necessità del caso;
- f) della indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria".


L'Unione, tenuto conto delle modalità della prestazione indicate dal giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività lavorativa.

Individua nel Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali dei Comuni interessati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni.

In particolare il Comune presso il quale viene svolta l'attività si impegna a:

- a) assumere l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- b) collocare presso la struttura, in attività concordata, il soggetto accolto per l'attività in favore della collettività;
- c) prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità di pubblica sicurezza di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- d) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o compartimenti non idonei del soggetto inserito all'Unione e al Tribunale;
- f) rilasciare, al termine del periodo, un attestato relativo all'attività prestata da cui risulti la data di inizio e quella di fine del servizio;
- g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti;

2/3



- i) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le opportune misure di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

L'Autorità giudiziaria si impegna a predisporre, per tramite del funzionario di cancelleria incaricato e in accordo con i funzionari dell'Unione o comunali incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni, un progetto individuale per ogni singolo soggetto, che dettagli l'Amministrazione di riferimento, l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato e quant'altro necessario.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente presso il quale viene svolta l'attività di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

Art. 3 - DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione, a carattere sperimentale, ha la durata di anni tre dalla sottoscrizione ed è rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano li, ____/____/2011

Per l'Unione dei Comuni dei Fenici,

Il Presidente Prof. Ivo Zoncu:

Per il Ministero della Giustizia,

il Presidente del Tribunale Dott. Luigi Mastrolilli:

3/3